



# COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Via Piave, 12 C.A.P. 27020  
Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141  
protocollo@comune.alagna.pv.it

**N. 45 Reg. Delib.  
del 28/09/2017**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19.8.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.6.2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FERRARI Dott. Riccardo</i>	<i>Sindaco</i>	Si
<i>FORCHERIO Francesco</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>SACCHI Giancarlo</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>RIUSSI Francesco</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>SEDINO Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>LAVEZZI Renato</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>GIONCADA Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	No
Totale PRESENTI		4
Totale ASSENTI		3

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Maria Lucia PORTA.

Il Sig. FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e del vigente Regolamento di contabilità sono stati espressi dal competente responsabile del Servizio i seguenti pareri, che vengono inseriti nella relativa deliberazione:

- parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie;
- parere in ordine alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19.8.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7.8.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16.6.2017 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30.9.2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.9.2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alagna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica facente parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare n. 25 del 28.4.2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- società: BRONI STRADELLA S.P.A. di STRADELLA (PV) per le motivazioni addotte nell'allegato A;
- società: BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. di STRADELLA (PV) per le motivazioni addotte nell'allegato A;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del Codice Civile;

TENUTO CONTO delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica facente parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare n. 25 del 28.4.2017;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo procedure, in base ai seguenti criteri, all'alienazione delle partecipazioni detenute:

- società: BRONI STRADELLA S.P.A.

quota posseduta pari al 0,0052% del capitale sociale

azioni oggetto dell'alienazione: n. 22.329

modalità di alienazione: negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del T.U.S.P., con trasferimento ad Ente pubblico locale nonché società a capitale interamente pubblico;

- società: BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.

quota posseduta pari al 0,0088% del capitale sociale

azioni oggetto dell'alienazione: n. 877

modalità di alienazione: negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del T.U.S.P., con trasferimento ad Ente pubblico locale nonché società a capitale interamente pubblico;

RITENUTO che, per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente, occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, comma 2, secondo periodo, del T.U.S.P. - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto:

- società BRONI STRADELLA S.P.A. le cui quote risultano trasferibili soltanto a enti pubblici locali nonché società a capitale interamente pubblico, secondo l'art. 8 dello statuto societario;

- società BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. le cui quote risultano trasferibili soltanto a enti pubblici locali nonché società a capitale interamente pubblico, secondo l'art. 10 dello statuto societario;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/2017, ad oggetto "Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del D. Lgs. n. 267/2000;

SENTITA la breve relazione effettuata, in merito, dal Sindaco e dall'Istruttore amministrativo-contabile, Rag. Cristina Perucca, presente alla seduta odierna;

PRESO ATTO dell'assenza di discussione consiliare;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 4;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, espressa per alzata di mano, di cui:

- n. 4 voti a favore,

- n. 0 voti contrari,

- Consiglieri astenuti n. 0;

## **DELIBERA**

- 1) di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.9.2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di **PROCEDERE** all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
  - società BRONI STRADELLA S.p.A. di STRADELLA (PV);
  - società BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. di STRADELLA (PV);mediante negoziazione diretta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del T.U.S.P., verso Enti pubblici locali nonché società a capitale interamente pubblico, secondo i rispettivi statuti societari;
- 3) di **DEMANDARE** agli Uffici competenti la predisposizione delle procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) di **DEMANDARE** all'Organo Esecutivo Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine, l'Organo medesimo riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 5) di **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario alla negoziazione diretta con il singolo acquirente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del T.U.S.P., per la cessione della partecipazione delle società sopra indicate;
- 6) di **DISPORRE** che al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle suddette società, sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto all'alienazione delle partecipazioni detenute in conformità alle condizioni sopra indicate;
- 7) di **DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8) di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.1.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 9) di **INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

## **SUCCESSIVAMENTE**

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Componenti il Consiglio comunale presenti n. 4,

CON separata votazione, resa in forma palese espressa per alzata di mano,

riportante il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 4,
- voti contrari n. 0,
- Consiglieri astenuti n. 0,

## **DELIBERA**

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 – Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19.8.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.6.2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.**

### **Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE  
F.to NOÈ Stefania

Alagna, li 28.9.2017

.....

### **Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. ed art. 5 del vigente Regolamento di contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE  
F.to NOÈ Stefania

Alagna, li 28.9.2017

.....

**Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 28.9.2017**

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
f.to FERRARI Dott. Riccardo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo online ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Alagna, li 02/10/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alagna, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Maria Lucia PORTA)

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.L.gs. 18 agosto 2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Alagna \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

\_\_\_\_\_